



4167/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

fr

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ETTORE CIRILLO

- Presidente -

IRPEF ILOR  
ACCERTAMENTO  
Motivazione  
semplificata

Dott. ENRICO MANZON

- Rel. Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO

- Consigliere -

Ud. 10/01/2017 -  
CC

Dott. PAOLA VELLA

- Consigliere -

R.G.N. 3026/2016  
non 4167  
Rep.

Dott. LUCA SOLAINI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 3026-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del  
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

*contro*

RIZZO AMATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO  
26, presso lo studio dell'avvocato PIETRO BORIA, che lo rappresenta  
e difende, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 6265/2/2015, emessa il 30/04/2015, della  
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI  
SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 23/06/2015;

57  
17

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO MANZON;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del Presidente e del Relatore.

Rilevato che:

Con sentenza in data 30 aprile 2015 la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 156/1/12 della Commissione tributaria provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso di Rizzo Amato contro l'avviso di accertamento IRPEF ed altro 2005. La CTR in particolare osservava che i motivi di gravame non inficiavano le argomentazioni addotte dal primo giudice, essendo comunque vinta la presunzione legale relativa ex art. 32, primo comma, n.2, d.P.R. 600/1973 da adeguate prove contrarie prodotte dal contribuente verificato.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso il contribuente.

Considerato che:

Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- l'Agenzia fiscale ricorrente lamenta *error in procedendo* per violazione dell'art. 53, d.lgs. 546/1992, avendo la CTR ritenuto non sufficientemente specifici i motivi di gravame.

La censura è inammissibile.

Come la stessa ricorrente riconosce, in realtà il giudice di appello ha deciso nel merito il gravame e peraltro non risulta affatto che lo stesso ne abbia rilevato l'inammissibilità per carenza di specificità dei motivi.



Il giudice di appello è infatti entrato nel *meritum causae*, ritenendo l'assenza di critiche specifiche alla sentenza appellata quale indice rilevatore dell'assenza di ragioni fondate della pretesa erariale, sicchè la censura non coglie alcuna autonoma *ratio decidendi* della pronuncia impugnata.

In altri termini la CTR, diversamente da quanto erroneamente afferma con il mezzo *de quo* la ricorrente, ha rilevato che le censure poste con l'impugnazione di merito non inficiavano le argomentazioni della sentenza di primo grado, che sono state perciò pienamente condivise.

Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente si duole della violazione degli artt. 32, d.P.R. 600/1973, 2728, 2697, cod. civ., poiché la CTR avrebbe male statuito in ordine alla presunzione legale relativa posta a base dell'atto impositivo impugnato.

La censura è infondata.

Con il ricorso introduttivo della lite il contribuente nel merito aveva asserito la giustificabilità delle movimentazioni bancarie *de quibus*, allegando la documentazione relativa a tale difesa.

La Commissione tributaria regionale della Campania ha puntualmente osservato che le controdeduzioni del contribuente risultavano adeguatamente asseverate dalla documentazione dimessa dallo stesso, dunque ha correttamente applicato le disposizioni legislative evocate, così esprimendo un giudizio in fatto non ulteriormente censurabile in questa sede.

Il ricorso va dunque respinto, con


PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna dell'Agenzia fiscale ricorrente alle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.100 oltre euro 200 per esborsi, 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.



Così deciso in Roma, 10 gennaio 2017

Il Presidente  
Ettore Cirillo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
1-6 FEB. 2017



Il Funzionario Giudiziario  
Luisa PASSARETTI

*Luisa Passaretti*